

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 634/2008 che stabilisce gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ⁽²⁾, del 26 ottobre 2004, il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2, concernente taluni prodotti agricoli trasformati. In applicazione di tale protocollo, il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 1/2008 ⁽³⁾, ha modificato i prezzi di riferimento interno dal 1° febbraio 2008, con la conseguente istituzione di dazi sulle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93.
- (2) Nel regolamento (CE) n. 634/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ figurano pertanto gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri.

- (3) Nell'attuazione del protocollo n. 2 il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 2/2008 ⁽⁵⁾, ha modificato i prezzi di riferimento interno a decorrere dal 1° agosto 2008, con il risultato che le misure di compensazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sono fissate a zero. Pertanto, a decorrere da tale data, non dovranno più essere versati dazi sulle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93.

- (4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 634/2008.

- (5) Poiché i prezzi di riferimento modificati conformemente al protocollo n. 2 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008, la misura di cui al presente regolamento si applica a partire dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 634/2008 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19

⁽³⁾ GU L 69 del 13.3.2008, pag. 34

⁽⁴⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 3.

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.